Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 7 gennaio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1982

DECRETI MINISTERIALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

Regione Veneto

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 dicembre 1982, n. **966.**

Partecipazione dell'ANAS a società aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di opere viarie in territorio estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito delle intese tra il Governo italiano e gli Stati esteri interessati, la Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a prestare la propria assistenza nell'attuazione delle varie fasi di programmi stradali ed autostradali realizzati in territorio estero.

L'attività dell'ANAS di cui al comma precedente è autorizzata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1 l'ANAS è autorizzata di volta in volta ad assumere, in deroga alle vigenti disposizioni, con contratto a termine, unità di personale in possesso della laurea in ingegneria civile, in possesso del diploma di geometra ed in qualità di assistente, nel numero che verrà stabilito con il decreto di cui al successivo comma.

Le assunzioni sono disposte con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro in relazione alle effettive necessità ed esigenze derivanti dall'attuazione dei programmi di assistenza di cui al precedente articolo 1.

Le assunzioni avverranno previo avviso sui maggiori organi di informazione a carattere nazionale ed a seguito dell'esito favorevole di un colloquio attitudinale sulle materie professionali riguardanti le attività da svolgere che avverrà con una commissione di esperti interni ed esterni all'Azienda.

I candidati dovranno altresì dimostrare una perfetta conoscenza della lingua inglese, nonché di altra lingua eventualmente richiesta.

Con il decreto di cui al precedente secondo comma verranno determinate le modalità di partecipazione al colloquio, il Paese estero di destinazione, la durata del contratto e le eventuali proroghe, nonché i requisiti che dovranno essere posseduti dagli interessati e l'entità del trattamento economico che sarà corrisposto ai sensi del successivo articolo 3.

Al personale assunto a norma dei precedenti commi si applicano le norme di cui agli articoli 60, 62 e 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'inosservanza degli indicati articoli determina la risoluzione del rapporto di impiego per colpa del personale assunto a contratto.

Art. 3.

Il trattamento economico del personale contrattista è pari a quello corrisposto ai dipendenti di ruolo della Azienda, nella medesima carriera a livello retributivo iniziale.

Al personale dei ruoli dell'ANAS ed a quello contrattista inviati all'estero per i rituali controlli tecnico-amministrativi, viene corrisposta l'indennità di missione prevista dalle norme vigenti per il personale della Amministrazione dello Stato incaricato di svolgere missioni all'estero.

Per periodi di permanenza all'estero superiori a tre mesi, viene attribuito un assegno in misura mensile ragguagliata a trenta diarie intere di missione all'estero, fissate dalle norme in vigore per il Paese di destinazione.

Art. 4.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, l'ANAS può avvalersi di consulenti tecnici esterni di idonea e provata capacità, specializzati nello studio, nella progettazione e nella direzione dei lavori di infrastrutture stradali e autostradali.

L'ANAS può altresì partecipare a società per azioni con sede in Italia, aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di autostrade in territorio estero.

La partecipazione è di volta in volta autorizzata, nel limite massimo del 10 per cento del capitale sociale, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del commercio estero, considerando le esigenze di partecipazione in relazione al conseguimento degli obiettivi specifici e definiti oggetto dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 e di quelli dell'Azienda.

Art. 5.

Gli apporti finanziari corrisposti da parte dei Paesi esteri che si avvalgono della collaborazione dell'ANAS, nonché i dividendi sulle azioni derivanti dalla distribuzione di eventuali utili delle società di cui al predetto articolo 4 sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda.

Art. 6.

All'onere valutato in lire 500 milioni derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 242 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per lo stesso 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI — NICOLAZZI — GORIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 14 dicembre 1982.
Prima immatricolazione di autobus di costruzione non recente.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 54 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, con cui viene conferita al Ministro dei trasporti la facoltà di rendere obbligatorie con propri decreti le prescrizioni tecniche stabilite dalle direttive comunitarie riguardanti l'approvazione dei singoli dispositivi o l'omologazione di un veicolo;

Visto l'art. 10 della legge 25 novembre 1975, n. 707, che prescrive l'applicazione in Italia di direttive comunitarie relative alle caratteristiche di sicurezza dei veicoli;

Considerato che, conseguentemente, l'applicazione del predetto art. 54 richiede la rispondenza integrale del veicolo alla normativa italiana nonché a tutte le norme delle direttive C.E.E. recepite nella legislazione nazionale;

Considerato altresì che non si ritiene, ai fini della sicurezza, di consentire che vengano apportate modifiche sostanziali agli apparati di frenatura, di sterzo, di alimentazione dei motori, queste ultime anche per il rispetto delle norme comunitarie attinenti alla tutela dell'ambiente;

Considerato infine che la necessità di tali modifiche, da un esame tecnico condotto, risulta ricorrere consistentemente nella quasi totalità degli autobus la cui anzianità di costruzione sia superiore a sette anni;

Decreta:

Art. 1.

Non sono ammessi a visita e prova ai sensi dell'art. 54 del testo unico citato nelle premesse, per la prima immatricolazione in Italia, gli autobus la cui costruzione accertata sia anteriore al settimo anno antecedente a quello di presentazione della richiesta di ammissione a visita e prova.

Art. 2.

Gli autobus, la cui data di costruzione non sia anteriore al settimo anno antecedente la data di presentazione della richiesta, saranno ammessi a visita e prova per la prima immatricolazione in Italia a condizione che, a cura del richiedente, venga presentata una certificazione di provenienza dalla quale siano desumibili chiaramente tutte le caratteristiche tecnico-costruttive essenziali del veicolo nonché l'anno di costruzione del veicolo stesso. Per essi l'immatricolazione è subordinata all'esito positivo degli accertamenti tecnici da svolgersi a cura dei competenti uffici della Direzione generale della motorizzazione civile.

Art. 3.

Il decreto del Ministro dei trasporti 10 luglio 1980, concernente l'immatricolazione in Italia di autobus usati provenienti dall'estero, è abrogato.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1982

Il Ministro: CASALINUOVO

(78)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° dicembre 1982.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla S.p.a. Veneta vita, in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 27 gennaio 1982 della S.p.a. Veneta vita, con sede legale in Padova, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, da impiegare per contratti collettivi e le relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza, allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita da impiegarsi per contratti collettivi, nonché le relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. « Veneta vita », con sede legale in Padova:

tariffa A.I.L.60/, per garantire in caso di risoluzione del rapporto d'impiego per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo e delle indennità di licenziamento maturate, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità.

Roma, addì 1° dicembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6475)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 novembre 1982.

Attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, concernente alcune modifiche al modo di pagamento della tassa speciale sui contratti di borsa da parte degli enti pubblici economici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente le tasse sui contratti di borsa;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, che detta disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute;

Vista la legge 10 novembre 1954, n. 1079, portante nuove disposizioni in materia di tasse sui contratti di borsa;

Visti l'articolo unico della legge 14 agosto 1960, n. 826, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589; l'art. 20, ultimo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745; l'art. 1, ultimo comma, della legge 11 ottobre 1973, n. 636 e l'articolo unico della legge 5 novembre 1975, n. 558;

Visti il decreto interministeriale 7 dicembre 1960 e i decreti del Ministro del tesoro 15 marzo 1963, 14 dicembre 1963 e 30 ottobre 1971;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 1975;

Atteso che, in forza dell'art. 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, l'autorizzazione al pagamento in modo virtuale della tassa speciale sui contratti di borsa per contanti su titoli e valori, prevista dall'art. 2-*bis* del decreto-legge 3 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, può essere concessa anche agli enti pubblici economici;

Ritenuta la necessità di stabilire, ai sensi della citata legge n. 692, le modalità da osservare per tale sistema di pagamento;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti pubblici economici che intendono, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, essere autorizzati a pagare in modo virtuale le tasse relative a contratti di borsa per contanti su titoli e valori devono presentare al Ministero delle finanze, tramite l'intendenza di finanza nella cui circoscrizione hanno la sede principale, apposita domanda corredata:

a) da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, contenente l'ammontare presuntivo delle operazioni di borsa per contanti su titoli e valori che potranno essere effettuate nel corso dell'anno e l'importo delle corrispondenti tasse dovute;

b) da cinque esemplari di ciascuno dei modelli di foglietti per contratti di borsa che l'ente intende predisporre ed adoperare per le operazioni stesse.

Il Ministero delle finanze, ove ritenga di accordare l'autorizzazione, provvede, a mezzo dell'ufficio del registro competente, per la ripartizione della tassa in due rate eguali anticipate, scadenti la prima entro venti giorni dalla data di notificazione dell'autorizzazione e la seconda entro il 20 luglio dello stesso anno. Qualora l'autorizzazione sia concessa nel secondo semestre, il pagamento dell'importo della tassa deve essere effettuato in unica soluzione, entro i venti giorni dalla notifica dell'autorizzazione stessa.

Su ogni parte o sezione dei foglietti approvati, oltre all'ammontare del tributo e agli altri elementi previsti dalle vigenti disposizioni, devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione ministeriale al pagamento in modo virtuale.

Art. 2.

Gli enti pubblici economici autorizzati al pagamento in modo virtuale devono tenere presso la sede centrale o presso le unità territoriali appositi registri sui quali devono essere annotate cronologicamente, con numero progressivo, tutte le operazioni di borsa a contanti su titoli e valori effettuate nel corso dell'anno, specificando, in separate colonne, l'ammontare effettivo di ciascuna operazione, il corrispondente importo imponibile nonché quello della tassa dovuta.

I registri devono essere presentati, prima dell'uso, all'ufficio del registro territorialmente competente, per essere vistati. L'ufficio apporrà su ogni pagina il bollo a calendario e sull'ultima pagina di ciascun registro farà constare, con dichiarazione datata e firmata, il numero delle pagine di cui è costituito il registro medesimo. E' consentito l'impiego di registri a schede mobili, anche con sistema meccanografico, con l'osservanza delle stesse modalità.

I registri, che è obbligatorio esibire in qualsiasi momento a richiesta dei funzionari dell'amministrazione finanziaria, devono essere chiusi e totalizzati alla fine di ciascun anno e i dati relativi devono essere comunicati alla sede centrale dell'ente.

Gli enti pubblici economici autorizzati, riassunti tali dati, devono, entro il 31 gennaio, comunicarli all'ufficio del registro competente mediante apposita denuncia, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.

L'ufficio, previ gli opportuni controlli, procede alla liquidazione definitiva delle tasse per l'anno precedente, provvedendo a chiedere o disporre il conguaglio, in sede di pagamento della prima rata semestrale, della eventuale differenza di tassa risultante dalla liquidazione definitiva.

Tale liquidazione, ragguagliata ad anno, viene assunta come base per la liquidazione provvisoria della tassa per l'anno in corso, ripartendone il pagamento in due

rate eguali scadenti rispettivamente entro venti giorni dalla data di notifica della liquidazione definitiva ed il 20 luglio dell'anno stesso.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui al presente decreto s'intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.

L'ente che intende rinunziare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'ufficio del registro competente.

In ciascuna delle ipotesi previste dai precedenti commi, l'ente deve presentare la denuncia di cui al quarto comma dell'art. 2 per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il giorno da cui ha effetto la revoca o la rinuncia.

Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva, dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.

Art. 4.

L'autorizzazione può essere revocata qualora l'ente non abbia osservato le formalità indicate negli articoli precedenti e non abbia corrisposto nei termini prescritti le rate od i conguagli di tassa dovuti.

Roma, addì 30 novembre 1982

p. *Il Ministro delle finanze*
TAMBRONI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(6348)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 novembre 1982.

Ripartizione tra tutte le regioni dello speciale fondo di L. 6.502.856.424 per la costruzione degli asili-nido comunali ai sensi delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto n. 16313 del 28 ottobre 1982 registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1982, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 36, con il quale è stata apportata variazione in aumento al cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per un ammontare complessivo di L. 6.502.856.424 versati nell'anno 1981 per la costruzione ed il completamento degli asili-nido comunali leggi n. 1044/71 e n. 891/77;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ripartizione, tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma complessiva di L. 6.502.856.424 (seimiliardicinquecentoduemilioniottocentocinquantaseimilaquattrocentoventiquattro) in base ai prospetti approvati con il precedente decreto del 18 novembre 1978 e riconfermati dalla commissione interregionale con il quale è stata effettuata la ripartizione di L. 55.800.000.000 tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione fra tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei contributi versati al bilancio dello Stato, da altri enti previdenziali per gli scopi citati nelle premesse, è suddivisa nella misura appresso indicata:

Piemonte	L.	478.902.400
Valle d'Aosta	»	16.835.600
Lombardia	»	945.383.100
Bolzano	»	104.695.000
Trento	»	92.665.000
Veneto	»	472.597.000
Friuli-Venezia Giulia	»	125.290.200
Liguria	»	166.906.500
Emilia-Romagna	»	392.454.200
Toscana	»	328.075.000
Umbria	»	107.004.200
Marche	»	148.116.124
Lazio	»	549.271.800
Abruzzi	»	144.206.700
Molise	»	34.617.100
Campania	»	718.385.200
Puglia	»	503.430.800
Basilicata	»	103.851.500
Calabria	»	251.084.900
Sicilia	»	625.063.900
Sardegna	»	194.020.200
Totale	L.	6.502.856.424

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di L. 6.502.856.424 (seimiliardicinquecentoduemilioniottocentocinquantaseimilaquattrocentoventiquattro) derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1982.

Art. 3.

E' autorizzato sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1982 il pagamento per complessive L. 6.502.856.424 (seimiliardicinquecentoduemilioniottocentocinquantaseimilaquattrocentoventiquattro) a favore di tutte le regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nella misura indicata nell'art. 1.

Gli ordinativi diretti saranno tratti sulla tesoreria centrale e resi esigibili mediante versamento dell'importo a favore del creditore sul conto corrente fruttifero acceso con il Tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(6409)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49/1982 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla direzione energia della C.E.E. con telex n. 533 del 5 gennaio 1983 e con telex n. 1669 del 6 gennaio 1983, praticabili dal 10 gennaio 1983 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	579
Gasolio agricoltura .	»	461
Petrolio agricoltura	»	450
Gasolio pesca e piccola marina .	»	427
Petrolio pesca e piccola marina	»	417
Olio combustibile ATZ .	L./kg	306
Olio combustibile BTZ .	»	336

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	543	546	549	552	555
Petrolio (*) .	»	609	612	615	618	621
Olio comb.le fluido	L./kg	433	436	439	442	445

A) Ancona, Cagliari Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

Γ) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia .	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt/s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(128)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi del 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Ginevra il 13 maggio 1977.

Il 18 novembre 1982, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 243 del 27 aprile 1982 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, conformemente all'art. 9, par. 3, dell'accordo, ha avuto luogo a Ginevra, presso il Direttore generale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Ginevra il 13 maggio 1977, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi.

Il suddetto atto internazionale, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 4/*c*, dell'accordo stesso, entrerà in vigore per l'Italia il 19 febbraio 1983.

(6482)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti, il 26 novembre 1982, registro n. 41 Difesa, foglio n. 135, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Nardi Vincenzo, nato il 4 gennaio 1915 a Montale (Pistoia). — Ufficiale sottrattosi alla cattura tedesca, partecipava subito alla lotta clandestina organizzando le formazioni «GL» della provincia di Pistoia portandole in breve tempo ad essere un potente strumento bellico. In tale lotta rifulgevano le sue doti di comandante caratterizzate dallo sprezzo per il pericolo; tale attività che culminava con la liberazione della città di Pistoia lo trovava alla testa delle sue formazioni con le quali riusciva a cacciare il tedesco invasore cinque giorni prima dell'arrivo delle truppe alleate. Durante un contrattacco nemico, benché ferito da scheggia continuava a tenere il suo posto di comando, esempio e sprone ai propri partigiani che riuscivano così a ricacciare il nemico. — Pistoia, settembre 1943-settembre 1944.

(6239)

Ricompensa al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, è stata conferita la medaglia d'argento al valore dell'Esercito al brigadiere CC Rocchi Osvaldo, nato a Frassinoro (Modena) il 12 settembre 1945, comandante stazione carabinieri di Crespano del Grappa. — Comandante di stazione distaccata affrontava una persona che in preda a raptus omicida aveva gravemente ferito con un coltello un passeggero di autocorriera. Dopo violenta colluttazione, nel corso della quale riportava lieve ferita, riusciva ad immobilizzare l'energumeno ed a trarlo in arresto, con l'aiuto di un carabiniere dipendente nel frattempo sopraggiunto. — Crespano del Grappa (Treviso), 19 dicembre 1981.

(6302)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione di un membro della Commissione censuaria centrale

Con decreto ministeriale 12 novembre 1982 il prof. Colombo Giuseppe è stato nominato membro effettivo della Commissione censuaria centrale per entrambe le sezioni in sostituzione del prof. De Rossi Baldo.

(9)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 256

Corso dei cambi del 31 dicembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1369,95	1369,95	1370 —	1369,95	—	1365 —	1370,05	1369,95	1369,95	1369,95
Dollaro canadese	1112,50	1112,50	1107 —	1112,50	—	1030 —	1108 —	1112,50	1112,50	1112,50
Marco germanico .	576 —	576 —	576,60	576 —	—	576,40	576 —	576 —	576 —	576 —
Fiorino olandese	524,25	524,25	521 —	524,25	—	515,10	524,50	524,25	524,25	524,25
Franco belga .	29,31	29,31	29,28	29,31	—	29,25	29,80	29,31	29,31	29,30
Franco francese	204,50	204,50	203,50	204,50	—	203,50	204 —	204,50	204,50	204,50
Lira sterlina .	2210 —	2210 —	2215 —	2210 —	—	2211 —	2215,50	2210 —	2210 —	2210 —
Lira irlandese	1908 —	1908 —	1913 —	1908 —	—	—	1910 —	1908 —	1908 —	—
Corona danese .	163,80	163,80	163,50	163,80	—	163,50	165,50	163,80	163,80	163,80
Corona norvegese .	195,35	195,35	194,50	195,35	—	194,40	196,70	195,35	195,35	195,35
Corona svedese .	187 —	187 —	187,90	187 —	—	187,20	191 —	187 —	187 —	187 —
Franco svizzero .	686 —	686 —	687 —	686 —	—	683 —	683 —	686 —	686 —	686 —
Scellino austriaco .	81,92	81,92	82,05	81,92	—	82,10	82,50	81,92	81,92	81,92
Escudo portoghese	16 —	16 —	15,30	16 —	—	14,70	15 —	16 —	16 —	16 —
Peseta spagnola .	11,07	11,07	10,90	11,07	—	10,83	11,30	11,07	11,07	11,07
Yen giapponese .	5,87	5,87	5,88	5,87	—	5,86	5,845	5,87	5,87	5,87
E.C.U. .	1329,15	1329,15	—	1329,15	—	—	1329,15	1329,15	1329,15	—

Media dei titoli del 31 dicembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	39,425
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	94,400
» 5,50 % » » 1969-84 .	87,200
» 6 % » » 1970-85 .	82,275
» 6 % » » 1971-86 .	80,550
» 6 % » » 1972-87 .	74,725
» 9 % » » 1975-90 .	73,375
» 9 % » » 1976-91 .	72,325
» 10 % » » 1977-92 .	79,225
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	72,875
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,625
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,100
» » » 1981-86 16 % .	100,25
» » » Ind. 1- 1-1980/83 .	99,850
» » » » 1-10-1980/83 .	100,125
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,950
» » » » 1-10-1981/83 .	99,725
» » » » 1-11-1981/83 .	99,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1981/83 .	99,500
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,175
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,525
» » » » 1- 6-1981/84 .	98,200
» » » » 1- 1-1982/84 .	98,475
» » » » 1- 3-1982/84 .	97,675
» » » » 1- 5-1982/84 .	98,450
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,475
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,425
» » » » 1- 5-1982/86 .	98,100
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983 .	99,950
» » » 18 % 1- 7-1983 .	100,175
» » » 12 % 1-10-1983 .	94,700
» » » 12 % 1- 1-1984 .	94,750
» » » 12 % 1- 4-1984 .	92,625
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,450
» » » 12 % 1-10-1984 .	89,875
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 dicembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1370 —
Dollaro canadese	1110,25
Marco germanico .	576 —
Fiorino olandese	524,375
Franco belga .	29,557
Franco francese	204,25
Lira sterlina	2212,75
Lira irlandese	1909 —
Corona danese . .	164,65
Corona norvegese .	196,025
Corona svedese . .	189 —
Franco svizzero . .	684,50
Scellino austriaco .	82,062
Escudo portoghese	15,50
Peseta spagnola . .	11,185
Yen giapponese . .	5,859
E.C.U.	1329,15

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 1

Corso dei cambi del 3 gennaio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1368,200	1368,200	—	1368,200	1367,50	1368,15	1368,300	1368,200	1368,200	1368,20
Dollaro canadese	1111,200	1111,200	—	1111,200	1111,75	1111,25	1111 —	1111,200	1111,200	1111,20
Marco germanico .	576,550	576,550	—	576,550	576,05	576,50	576,200	576,550	576,550	576,55
Fiorino olandese	521,460	521,460	—	521,460	521,10	521,45	521,600	521,460	521,460	521,45
Franco belga .	29,330	29,330	—	29,330	29,31	29,30	29,333	29,330	29,330	29,33
Franco francese	203,400	203,400	—	203,400	203,15	203,35	203,480	203,400	203,400	203,40
Lira sterlina .	2219,600	2219,600	—	2219,600	2217,40	2219,50	2220 —	2219,600	2219,600	2219,60
Lira irlandese	1907 —	1907 —	—	1907 —	1920 —	—	1909 —	1907 —	1907 —	—
Corona danese .	163,430	163,430	—	163,430	163,25	163,40	163,410	163,430	163,430	163,45
Corona norvegese .	194,550	194,550	—	194,550	193,95	194,50	194,550	194,550	194,550	194,55
Corona svedese .	187,720	187,720	—	187,720	187,60	187,70	187,680	187,720	187,720	187,75
Franco svizzero .	683,980	683,980	—	683,980	684 —	683,95	683,850	683,980	683,980	683,98
Scellino austriaco .	81,975	81,975	—	81,975	81,90	81,95	81,900	81,975	81,975	81,97
Escudo portoghese .	14,900	14,900	—	14,900	15,45	14,85	15,500	14,900	14,900	14,90
Peseta spagnola .	10,895	10,895	—	10,895	10,87	10,90	10,900	10,895	10,895	10,89
Yen giapponese .	5,881	5,881	—	5,881	5,87	5,86	5,880	5,881	5,881	5,88
E.C.U. .	1327,210	1327,210	—	1327,210	—	—	1327,210	1327,210	1327,210	—

Media dei titoli del 3 gennaio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	40,175
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	94,500
» 5,50 % » » 1969-84 . .	86,775
» 6 % » » 1970-85 .	81,575
» 6 % » » 1971-86 .	79,700
» 6 % » » 1972-87 .	72,950
» 9 % » » 1975-90 .	71,800
» 9 % » » 1976-91 .	71,250
» 10 % » » 1977-92 .	77,825
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	70,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,625
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % . .	89,300
» » » 1981-86 16 % .	100,250
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,150
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,200
» » » » 1-10-1981/83 .	100,125
» » » » 1-11-1981/83 .	99,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1981/83 . .	99,725
» » » » 1- 3-1981/84 . .	99,375
» » » » 1- 4-1981/84 . .	99 —
» » » » 1- 6-1981/84 . .	98,525
» » » » 1- 1-1982/84 . .	98,325
» » » » 1- 3-1982/84 . .	98,450
» » » » 1- 5-1982/84 . .	98,200
» » » » 1- 1-1982/86 . .	98,350
» » » » 1- 3-1982/86 . .	98,250
» » » » 1- 5-1982/86 . .	98,200
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	100,200
» » » 12 % 1-10-1983	94,725
» » » 12 % 1- 1-1984	94,500
» » » 12 % 1- 4-1984	93,175
» » » 18 % 1- 4-1984	99,525
» » » 12 % 1-10-1984	90,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 gennaio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1368,250
Dollaro canadese .	1111,100
Marco germanico .	576,375
Fiorino olandese .	521,530
Franco belga .	29,331
Franco francese	203,440
Lira sterlina	2219,800
Lira irlandese	1908 —
Corona danese . .	163,420
Corona norvegese .	194,550
Corona svedese . .	187,700
Franco svizzero . .	683,915
Scellino austriaco .	81,937
Escudo portoghese	15,200
Peseta spagnola . .	10,897
Yen giapponese . .	5,880
E.C.U.	1327,210

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Elenco delle domande presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

CEREALI

	Costitutore
Avena:	
1) Vintero	F. Von Lochow-Petkus - G.m.b.H. - Postfach 1311 = 3103 Bergen (R.F.T.)
Frumento duro:	
1) Bravo	I.S.E.A. S.p.a. - Falconara M. (Ancona)
2) Tresor	I.S.E.A. S.p.a - Falconara M. (Ancona)
3) Samo	Dr. Samoggia Luigi - Bologna
4) Duilio	Federazione Italiana dei Consorzi Agrari - Roma
5) Makit	Dr. Venturoli Vittorio Pianoro di Bologna
6) Tappo	Dr. Venturoli Vittorio Pianoro di Bologna
7) Norba	Istituto di Miglioramento genetico delle piante agraieddella Università Bari
8) Messapia	Istituto di Miglioramento genetico delle piante agraieddella - Università Bari
9) Quadruro	Sisforaggera S.p.a. - Bologna
10) Chandur	Groupment Agricole Essonois - Maisse (Francia)
Frumento tenero:	
1) Ardux	Union des Cooperatives Agricoles des Semences de Provence - Arles (Francia)
2) Loreto	Dr. Maliani Cesare - Ardea (Roma)
3) Manfredi da Benevento	Pratitalia S.p.a. - Alessandria
4) Oderzo	Dekalb Italiana S.p.a. - Mestre (Venezia)
5) Ponent	Ets C.C. Benoist - Orgerus (Francia)
Orzo:	
1) Irla	J. Ackermann e co. - Irlbach (R.F.T.)
2) Novoperga	F. Von Lochow-Petkus - G.m.b.H. - Postfach 1311 = 3103 Bergen (R.F.T.)
Triticale:	
1) MC Maliani	Dr. Maliani Cesare - Ardea (Roma)
Ortive:	
Fagiolo da granella:	
1) Morena	Istituto Sperimentale per l'Orticoltura - Salerno
2) Monviso	Istituto Sperimentale per l'Orticoltura - Salerno
Cavolo cappuccio bianco:	
1) Conquest	Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano)
Carota:	
1) Luxor	Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano)
Cavolfiore:	
1) Pegasus	Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano)
2) Hermes	Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano)
Foraggere:	
Trifoglio incarnato:	
1) Trincat	Siforaggerea S.p.a. - Bologna

(5659)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ricostituzione della commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti per il biennio 1982-83.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1982, registro n. 9 Industria, foglio n. 34, è stata ricostituita la commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti, di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

(6543)

BANCA D'ITALIA

Autorizzazione alla Banca Fabbrocini, S.p.a., in Terzigno, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere attività e passività all'Istituto bancario S. Paolo di Torino.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 3 ottobre 1980 che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Fabbrocini, società per azioni, con sede legale in Terzigno (Napoli), e ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione assunta in data 7 settembre 1982 dai commissari liquidatori della Banca Fabbrocini, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, per la cessione di attività e passività all'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino;

Vista la deliberazione assunta in data 27 settembre 1982 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, per il rilievo di attività e passività della Banca Fabbrocini in liquidazione coatta amministrativa;

Considerata l'opportunità di agevolare la liquidazione della Banca Fabbrocini e nell'interesse dei creditori;

Autorizza

la Banca Fabbrocini, società per azioni, con sede legale in Terzigno (Napoli), in liquidazione coatta amministrativa, a cedere attività e passività all'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, con le modalità enunciate nella citata deliberazione dei commissari liquidatori della Banca Fabbrocini e nella pure citata deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1982

Il governatore: CIAMPI

(12)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 14 dicembre 1982, n. 1/13/2-1614, il cognome originario della sig.ra Liliana Buic in Vizentin, nata a Pola il 16 settembre 1955, abitante a Trieste in via dei Navali, 9, è ridotto, in seguito ad istanza prodotta dalla medesima in data 31 agosto 1982, nella forma italiana di «Bucci», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926 n. 878. Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(6487)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di agente tecnico del ruolo tecnico con funzioni di operaio presso l'officina ortopedica di Vigorso di Budrio.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di agente tecnico del ruolo tecnico con funzioni di operaio presso l'officina ortopedica di Vigorso di Budrio (Bologna).

I suddetti posti sono ripartiti come segue:

mansioni di inserviente di cucina .	posti	7
mansioni di inserviente di guardaroba .	»	1
mansioni di inserviente di corsia .	»	5
mansioni di inserviente di refettorio .	»	8
Totale .	posti	21

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) licenza elementare;

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 salve le elevazioni previste da disposizioni di legge; si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144, c.a.p. 00187, escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno presso l'officina ortopedica di Vigorso di Budrio nei giorni che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno una prova pratica consistente nella effettuazione di un saggio di lavoro attinente alle mansioni per i cui posti ciascun candidato ha chiesto di concorrere.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

(82)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a tre posti di coadiutore nella carriera esecutiva del ruolo dell'ispettorato tecnico dell'industria. (Rettifica).

Nell'allegato *A* concernente il fac-simile della domanda di partecipazione al concorso, per esami, a tre posti di coadiutore nella carriera esecutiva del ruolo dell'ispettorato tecnico della industria, bandito con decreto ministeriale 13 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982, ove è detto «... concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'ispettorato tecnico della industria ...», leggasi: «... concorso a tre posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'ispettorato tecnico dell'industria ...».

(83)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Camerino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Camerino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 74, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Camerino, aula ex fisiologia, dipartimento di biologia cellulare, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 21 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Camerino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 73, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Camerino, istituto di botanica, via Pontoni, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova: 17 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Camerino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 76, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Camerino, istituto di fisiologia generale, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova: 11 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Camerino, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Camerino, dipartimento di scienze chimiche, via S. Agostino, 1, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 febbraio 1983, ore 10,30;
seconda prova (sperimentale): 4 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Camerino, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 76, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Camerino, aula istituto di fisiologia generale, Camerino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova: 15 febbraio 1983, ore 9.

(43)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 117, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, istituto di fisica tecnica, facoltà di ingegneria, piazzale Tecchio, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 gennaio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 19 gennaio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 151, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, istituto di anatomia sistematica e comparata, facoltà di medicina veterinaria, via Federico Delpino, 1, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 gennaio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 13 gennaio 1983, ore 8.

(44)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di studi giuridici, città universitaria, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 27 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed eesami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 116, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di impianti nucleari, piazza San Pietro in Vincoli, 10, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 31 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 1° febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 16, il cui avviso e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, sala professori, facoltà di magistero, via Terme di Diocleziano, 10, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 16 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di medicina legale, città universitaria, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 marzo 1983;
seconda prova scritta: 10 marzo 1983.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 72, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di clinica neurologica, quarta cattedra, policlinico Umberto I, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 22 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, scuola speciale per archivisti e bibliotecari, gruppo di discipline n. 12, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di storia moderna, facoltà di lettere e filosofia, città universitaria, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 marzo 1983;
seconda prova scritta: 25 marzo 1983.

(50)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Univerità di Lecce.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Lecce, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 40, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Lecce, dipartimento di filologia, linguistica e letteratura, piazza Arco di Trionfo, Lecce, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 gennaio 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 25 gennaio 1983, ore 9.

(51)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 16, IN VENEZIA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore presso gli ospedali civili riuniti di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore presso gli ospedali civili riuniti di Venezia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'ente in Venezia.

(806/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 62, IN FOSSANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di vice direttore sanitario;
un posto di aiuto della divisione di medicina;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia;
un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Fossano (Cuneo).

(807/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 3 del 5 gennaio 1983 sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso: Concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica alla guida di autovettura, ad un posto di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria.

Istituto « Giannina Gaslini », in Genova-Quarto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di vice segretario generale.

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1982, n. 41.

Aumento della fidejussione regionale sui finanziamenti alle imprese artigiane di cui alle leggi regionali 6 luglio 1978, n. 38 e 28 marzo 1979, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 17 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1978, n. 38, già modificato dall'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1979, n. 10, è modificato come segue:

« Le fidejussioni prestate dalla Regione, per una durata massima di dieci anni, non possono complessivamente superare l'ammontare di L. 60.000.000.000 ».

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 2 novembre 1982

TEARDO

(6415)

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1982, n. 42.

Modifica alla legge regionale 30 luglio 1973, n. 27: « Delimitazione delle zone omogenee ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 24 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 27, concernente la delimitazione delle zone omogenee è modificato nel senso che la zona 8 della provincia di Genova comprende, oltre ai territori dei comuni ivi indicati, anche quello del comune di Moneglia, dichiarato montano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

La pianta di ripartizione territoriale della predetta zona 8 della provincia di Genova viene correlativamente corretta come da allegato.

Art. 2.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio comunale di Moneglia provvede, a norma dell'art. 4 della legge regionale 21 maggio 1973 n. 15, a nominare i propri rappresentanti in seno alla comunità montana « Val Petronio ».

Entro i trenta giorni successivi il presidente della comunità montana convoca il Consiglio generale, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 9 della citata legge regionale n. 45/1973 per le conseguenti modifiche statutarie.

Entro lo stesso termine indicato al primo comma del presente articolo i competenti organi del consorzio intercomunale per l'agricoltura e foreste, costituito ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 tra i comuni di Chiavari, Lavagna, Leivi e Moneglia, provvedono alle conseguenti modifiche statutarie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 4 novembre 1982

TEARDO

(*Omissis*).

(6416)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1982, n. 51.

Disciplina dell'esercizio della professione di guida alpina e aspirante guida alpina.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 12 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

L'esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina nella regione del Veneto è regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Art. 2.
Guide alpine e aspiranti guide alpine

E' guida alpina chi esercita professionalmente la seguente attività:

1) accompagnamento di persone in escursioni sia su roccia che su ghiaccio;

2) accompagnamento di persone in escursioni sciistiche e sci-alpinistiche;

3) insegnamento delle tecniche di ascensione su roccia e su ghiaccio e delle tecniche sci-alpinistiche.

E' aspirante guida alpina chi svolge le attività di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma con riferimento a escursioni e ascensioni i cui limiti di difficoltà saranno determinati con deliberazione della giunta regionale su parere delle associazioni di guide alpine più rappresentative.

Lo svolgimento dell'attività di aspirante guida alpina di cui al precedente comma è subordinata alla partecipazione ai corsi previsti dall'art. 4 della presente legge.

Art. 3.
Modalità per il rilascio della licenza

Per l'esercizio della professione di guida alpina e aspirante guida alpina è necessaria l'apposita licenza di cui all'art. 123 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

La licenza di cui al comma precedente è rilasciata dal comune di residenza, a norma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su domanda degli interessati corredata dalla attestazione del superamento dell'esame di cui al successivo art. 4.

Per essere ammesso all'esame di aspirante guida alpina l'interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) idoneità fisico-attitudinale dichiarata dal responsabile del settore per l'igiene pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio con certificato di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda;

c) titolo di studio di licenza media inferiore e, per i nati prima del 1949, di licenza elementare;

d) attestazione del superamento dell'apposita fase dei corsi propedeutici di cui all'art. 4 della presente legge;

e) non aver riportato condanne penali che comportino interdizione dai pubblici uffici né dichiarazioni di delinquenza professionale o abituale;

f) buona condotta morale e civile attestata dal sindaco del comune di residenza.

Per essere ammesso all'esame di guida alpina l'interessato deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, nonché dei seguenti:

a) licenza di aspirante guida alpina;

b) certificato del Cai dal quale risulti che l'interessato ha effettivamente svolto l'attività di aspirante guida alpina per un periodo non inferiore a quattro anni.

La licenza ha validità quinquennale e può essere rinnovata su richiesta dell'interessato.

Art. 4.

Corsi e prove attitudinali

Per partecipare ai corsi propedeutici di cui al punto *e)* del precedente articolo è necessario presentare domanda alla Regione ed essere in possesso dei requisiti previsti dai punti *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, dell'articolo medesimo.

I corsi di preparazione sono organizzati dalla Regione sia direttamente, sia attraverso le associazioni di guide alpine più rappresentative a livello regionale, e comprendono nozioni tecnico-pratiche di alpinismo su roccia, alpinismo su ghiaccio, nonché nozioni di teoria ed esercitazioni pratiche sul soccorso alpino.

L'ammissione ai corsi per il conseguimento della licenza di aspirante guida alpina è subordinata al superamento di una prova attitudinale da sostenersi avanti alla commissione di cui all'art. 5, alla quale sono ammessi coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 5.

Esame per il conseguimento della qualifica

Gli esami per il conseguimento delle qualifiche di guida alpina e di aspirante guida alpina consistono in prove tecnico-pratiche e teoriche secondo le modalità determinate dalla commissione di cui al seguente comma.

La commissione per l'esame di guida alpina e di aspirante guida alpina è composta da:

a) l'assessore regionale al turismo, o suo delegato, che la presiede;

b) una guida alpina e un aspirante guida alpina designati dalle associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative nel territorio regionale;

c) una guida alpina, in rappresentanza ufficiale del Corpo nazionale soccorso alpino, designata dalla delegazione veneta del Cai;

d) un medico esperto in medicina sportiva designato dal Coni;

e) un funzionario del dipartimento per il turismo.

Funge da segretario un impiegato regionale del dipartimento per il turismo con qualifica non inferiore a collaboratore.

La commissione è nominata dalla giunta regionale e dura in carica cinque anni. Ai membri della commissione, non dipendenti della Regione, compete per ogni giornata di partecipazione alle sedute l'indennità prevista dal terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 16.

Con la stessa deliberazione sono nominati i membri supplenti.

I componenti possono essere riconfermati.

La domanda per la partecipazione agli esami, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui all'articolo precedente, deve essere presentata al dipartimento per il turismo entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 6.

Qualificazione professionale

Nell'ambito della loro qualificazione profesionale, le guide alpine e aspiranti guide alpine svolgono, in particolare le seguenti attività:

a) accompagnano le persone su qualsiasi terreno in montagna in escursioni e ascensioni alpine sia su roccia che su ghiaccio;

b) accompagnano le persone in escursioni sciistiche e scialpinistiche;

c) organizzano corsi e scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e, in collaborazione con gli organismi scolastici, organizzano corsi di introduzione all'alpinismo e di comportamento in montagna;

d) prestano consulenza circa l'agibilità di ghiacciai e di terreni innevati, nonché sull'ubicazione e la realizzazione di rifugi alpini, bivacchi fissi, sentieri e itinerari attrezzati;

e) collaborano, ove richiesti, con gli enti pubblici e di diritto pubblico, per la manutenzione e la segnalazione dei sentieri e itinerari alpini, rifugi e bivacchi fissi e per la conservazione e attrezzature di palestre di roccia, nonché, ove risultino importanti la capacità e l'esperienza specifiche connesse con la professione di guida alpina, per altri interventi diretti alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla manutenzione di opere pubbliche;

f) in caso di infortunio in montagna e comunque in ogni caso di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori in montagna, prestano la loro opera negli interventi di soccorso, compatibilmente con l'esigenza della massima sicurezza nei confronti dei propri clienti.

Art. 7.

Elenco delle guide alpine e aspiranti guide alpine

Presso il competente ufficio della giunta regionale è istituito e aggiornato un elenco delle guide alpine e aspiranti guide alpine nel quale vengono indicati i dati anagrafici del titolare, gli estremi della licenza, le qualifiche, i rinnovi e le variazioni.

I comuni sono tenuti a trasmettere al competente ufficio della giunta regionale i relativi dati entro trenta giorni dell'avvenuto rilascio della licenza e a comunicare tutte le variazioni intervenute e l'eventuale revoca.

Ogni cinque anni la guida alpina e l'aspirante guida alpina sono tenute a presentare al comune certificazione medica, come previsto dall'art. 3, che accerti la persistenza dell'idoneità fisico-attitudinale all'esercizio della professione. La medesima certificazione dovrà essere presentata ogni due anni allorché siano stati superati i 50 anni di età e ogni anno quando siano stati superati i 60 anni di età.

La licenza viene revocata in ogni tempo dal comune allorché l'interessato perda uno dei requisiti previsti dal precedente art. 3.

Art. 8.

Assicurazione

Ciascuna guida alpina o aspirante guida alpina deve essere assicurata contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi in cui incorra nell'espletamento dell'attività professionale.

I massimali di garanzia saranno stabiliti dalla giunta regionale sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 9.

Tariffe

La giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito regionale nonché le delegazioni venete di zona del corpo nazionale di soccorso alpino, fissa con deliberazione entro il 31 ottobre di ogni anno, le tariffe massime e minime applicabili per l'anno successivo dalle guide alpine e aspiranti guida alpina per le attività svolte nell'ambito della regione del Veneto.

In caso di partecipazione a operazioni di soccorso alle guide alpine e aspiranti guida alpina viene assicurata la corresponsione del minimo giornaliero previsto nel tariffario.

Art. 10.

Sanzioni

Salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, chiunque, nell'ambito del territorio della regione del Veneto, eserciti la professione, o comunque presti dietro compenso l'attività di guida alpina o di aspirante guida alpina sprovvisto della relativa licenza, è soggetto a sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000.

Art. 11.
Servizio di vigilanza

Gli appartenenti agli organi locali della polizia urbana e rurale e gli agenti del corpo forestale sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 12.
Incentivazioni dell'attività professionale

La giunta regionale, al fine di promuovere un maggior interesse alla professione di guida alpina, istituisce annualmente, con propria deliberazione, dieci borse di studio, dell'importo di L. 1.000.000 (un milione) ciascuna, a favore di chi abbia ottenuto le qualifiche previste dall'art. 5, a copertura di tutte o parte delle spese per la frequenza ai corsi di cui al precedente art. 4.
Il procedimento e le modalità per la corresponsione delle borse di studio saranno determinati dalla giunta regionale con la medesima deliberazione di cui al comma precedente.

Art. 13.
Promozione e diffusione dell'alpinismo

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi nella misura massima di L. 10.000.000 ad associazioni di guide alpine e aspiranti guide alpine operanti nella regione del Veneto per iniziative dirette:

a) a migliorare la qualificazione professionale delle guide alpine e aspiranti guide alpine in attività;

b) a promuovere la diffusione dell'alpinismo tra i giovani;

c) a favorire la conoscenza del ruolo della guida alpina e dell'aspirante guida alpina nella pratica dell'alpinismo.

Al tal fine, le associazioni interessate, entro il mese di ottobre di ogni anno, devono presentare al presidente della giunta regionale un'apposita domanda corredata da una relazione illustrativa delle iniziative per le quali si richiede il contributo e un piano di finanziamento.

L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo avviene in unica soluzione, con deliberazione della giunta regionale.

Alle associazioni beneficiarie è fatto obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'impiego dei contributi e sull'attività svolta.

Art. 14.
Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge, le guide alpine che sono in possesso di licenza di esercizio, ai sensi dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, conseguono di diritto la licenza di cui all'art. 3, purché presentino domanda al comune di residenza entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda deve essere allegata la licenza di esercizio della professione di guida alpina o copia autentica della stessa.

Con lo stesso procedimento ottengono la qualifica di aspirante guida alpina i titolari di licenza di portatore alpino, rilasciata ai sensi del citato art. 123.

I titolari dei certificati di idoneità tecnica finora rilasciati, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 26 gennaio 1963, n. 91, ottengono la licenza di cui al precedente art. 3 purché presentino la relativa domanda e la relativa documentazione al comune di residenza entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.
Norme finanziarie

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge l'esercizio 1982, previsti in L. 20.000.000, si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 196119720 «Fondo di riserva per spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

Art. 16.
Variazioni di bilancio

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982, sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:		
Cap. 196119720	L. 20.000.000	L. 20.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 033003281. — Borse di studio per l'incentivazione dell'attività professionale delle guide alpine e aspiranti guide alpine (capitolo di nuova istituzione)	L. 10.000.000	L. 10.000.000
Cap. 033003282. — Contributi per la qualificazione professionale delle guide alpine e aspiranti guide alpine, per la formazione e diffusione dell'alpinismo tra i giovani, conoscenza del ruolo della guida alpina e aspirante guida alpina nella pratica dell'alpinismo (capitolo di nuova istituzione	L. 10.000.000	L. 10.000.000
	L. 20.000.000	L. 20.000.000

Art. 17.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 8 novembre 1982

BERNINI

(6206)

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1982, n. **52.**
Modifica alla legge regionale relativa a «Competenza e disciplina degli interventi in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 26 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale relativa a «Competenza e disciplina degli interventi in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool» è così modificato:

«L'incarico conferito dalla giunta regionale che ne determina il corrispettivo, ha carattere strettamente professionale escluso ogni rapporto di pubblico impiego; dura un anno e può essere rinnovato in conformità all'art. 3 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 23 novembre 1982

BERNINI

(6289)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830060)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.